62. Conclusione del contratto.

Comunemente la conclusione viene accertata con battuta o stretta di mano, accompagnata dalla parola "fatto", "affare fatto", o altre simili espressioni.

63. Forma del contratto.

Le contrattazioni di bestiame si fanno di solito verbalmente con o senza intervento del mediatore.

64. Clausole speciali.

L'inserimento nel contratto della clausola "fuori dalla stalla non rispondo più", esclude ogni garanzia del venditore qualunque sia la destinazione delle carni decisa dal Sanitario-ispettore; ma il contratto deve tuttavia ritenersi nullo nei casi di animali colpiti da malattie infettive previste dal regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, eccezione fatta per i casi in cui è consentita la macellazione da parte delle competenti autorità.

A scanso di responsabilità il venditore deve informare l'acquirente dei vizi degli animali compravenduti.

65. Specie di vendita.

Per il bestiame da macello i contratti si stipulano:

- a) per gli equini: a capo e a vista, o a peso vivo;
- b) per le vacche, tori e vitelloni: a capo, a occhio e vista, a peso vivo lordo, a peso vivo netto, a peso morto netto;
- c) per i vitelli: a capo, a vista, a peso vivo e a peso morto;
- d) per *ovini* e *caprini*: a capo o a gruppo, a vista, a peso vivo e a peso morto:
- e) per i suini: a capo, a peso vivo lordo, a peso vivo netto o morto.

66. Unità di base di contrattazione.

Il chilogrammo per la vendita in pezzi, il capo per le vendite a numero.

67. Modo di misurazione.

Nella compravendita di *equini*, si intende per "peso vivo" quello che risulta dalla pesatura dell'animale, così come viene pesato all'atto del contratto.

Nella compravendita di *vacche, tori* e *vitelloni*, si intende per "peso vivo lordo" quello che risulta dalla pesatura dell'animale, così come viene pesato all'atto del contratto; per "peso vivo netto", quello che risulta dalla pesatura dell'animale sottoposto a un digiuno di almeno 12 ore; per "peso morto netto" quello registrato, subito dopo la macellazione, delle due mezzene dell'animale, inclusi i reni con il rispettivo grasso, con l'esclusione invece della pelle, della testa, della coda, degli arti resecati all'altezza delle articolazioni carpometacarpali e tarso-metatarsali, della cupola tendinea diaframmatica con i pilastri, dei visceri del torace e dell'addome (dal peso così ottenuto viene detratto il 2% per calo raffreddamento).

Per "peso morto netto", tipo "taglio AIMA", si intende quello registrato subito dopo la macellazione delle 2 mezzene dell'animale, esclusi i reni con il rispettivo grasso.

Nella compravendita dei vitelli a peso vivo si distingue fra l'acquisto fatto alla stalla (nel qual caso si intende il digiuno preventivamente accordato di 12 ore) e l'acquisto fatto sul mercato (nel qual caso il peso vivo è quello risultante dalla pesatura all'atto del contratto senza detrazione di calo – senza però tener conto delle frazioni di chilogrammo); si intende peso morto dei vitelli quello che risulta dalla pesatura effettuata subito dopo la macellazione dell'animale scuoiato, eviscerato, senza testa e arti, con reni e rispettivo grasso (dal peso così ottenuto viene detratto il 2% per calo raffreddamento).

Nella compravendita degli *ovini* e *caprini*, si considera: "peso vivo lordo" quello che risulta dalla pesatura dell'animale o degli animali così come si trovano all'atto del contratto; "peso vivo netto" quello che risulta dalla pesatura dell'animale o degli animali sottoposti ad un digiuno di almeno 12 ore; "peso morto" quello dell'animale macellato comprendendo per gli ovini e caprini adulti i reni con il rispettivo grasso ed escludendo pelle, visceri toracici e addominali, per gli agnelli e capretti si includono i visceri, senza il tubo gastro-enterico.

Nella compravendita dei *suini* viene computato: come "peso vivo lordo" quello dell'animale quale si trova all'atto del contratto; come "peso vivo netto" quello dello stesso dopo un digiuno di almeno 12 ore; come "peso morto", usanza macello "Bergamo", quello dell'animale macellato e depilato, privo del tubo gastro-intestinale, milza e vescica, escludendosi dal peso la cosiddetta "frittura" (trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma e lingua); usanza macello "Milano" quello dell'animale trattato nello stesso modo, ma con il computo della frittura.

68. Requisiti della merce.

Per l'acquisto di *bestiame da macello*, la merce deve essere commestibile e destinabile al consumo diretto.

Nella compravendita di *carne macellata*, la merce viene distinta nelle categorie previste dalla legislazione vigente e nelle seguenti pezzature:

- per i vitelli: vitelli, vitelli scuoiati, mezzene, selle, busti, spallotti e punte;
- per *bovini adulti*: quarti compensati posteriori taglio normale (con pancia), posteriore taglio pistola, cosciotti taglio normale (senza roast-beef), cosciotti taglio mociotto (senza geretto); anteriore taglio spallotto, anteriore taglio industriale (con pancia).

69. Bollatura.

Nella compravendita di *bestiame*, l'operazione si verifica attraverso l'apposizione di marchi a forbice o con taglio del pelo sulla coscia o spalla, ovvero con matita colorata, specie per i suini; nella compravendita di *carne macellata*, l'operazione segue le disposizioni sanitarie di legge.

70. Consegna.

Quando la compravendita di *bestiame* avviene al mercato la consegna è immediata e comunque non avviene dopo la chiusura del mercato stesso; quando avviene alla stalla il ritiro della merce ha luogo secondo gli accordi.

71. Verifica della merce.

Non sono segnalati usi in materia a parte quanto indicato negli artt. 75 e 76.

72. Tolleranza.

Il calo-peso viene disciplinato dalle norme consuetudinarie già specificate all'art. 67.

73. Ricevimento.

In caso di compravendita di *bestiame*, il compratore ha l'obbligo di ritirare gli animali acquistati nel termine e nel modo convenuti, di pagare contemporaneamente il prezzo pattuito oltre alle spese di trasporto.

Nella compravendita di *carne macellata*, il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce che non possieda i requisiti convenuti nel contratto.

74. Ritardo nel ricevimento.

Qualora il compratore di *bestiame* ritardi nel ritiro della merce, deve dare avviso, entro il giorno previsto nel contratto, per il ritiro stesso, e quindi rifondere le spese di mantenimento e governo dei capi acquistati relative ai giorni di ritardo, fermo restando che ogni rischio derivato agli animali in tale periodo è a totale carico del compratore, a meno che si dimostri negligenza del venditore.

75. Pagamento.

Il pagamento degli *animali da macello*, viene fatto a pronti; nel caso che le carni vengano però destinate alla bassa macelleria, o all'industria alimentare, per cause che siano provate preesistenti al contratto, il venditore dovrà rimborsare l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e il ricavo netto della vendita delle carni, come da documentazione offerta dall'Autorità sanitaria competente, mentre non è tenuto a praticare sconti quando il sequestro per motivi sanitari sia limitato ai visceri.

Nella compravendita di *carni macellate* non vengono inclusi nel prezzo concordato i vari tributi e le competenze sanitarie.

76. Obblighi di garanzia del venditore.

Nella vendita di animali da macello il venditore garantisce la commestibilità delle carni e la normale destinazione di queste al consumo diretto.

Nel caso che, per cause che siano provate preesistenti al contratto, le carni vengano dalla competente Autorità sanitaria destinate alla distruzione, il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo riscosso, mentre dovrà solo praticare lo sconto indicato nel precedente art. 75 qualora le carni vengano destinate alla bassa macelleria, o all'industria alimentare; in ogni caso l'acquirente dovrà farsi parte diligente perché il venditore sia tempestivamente informato e possa assumere certezza dell'identità dell'animale, avvalendosi, per il riconoscimento, delle attestazioni del Veterinario ispettore che ha effettuato la visita prima e dopo la macellazione.

Per i suini da macello, venduti a "peso vivo" dopo che siano stati pesati per la debita consegna, cessa ogni responsabilità da parte del venditore che resta, invece, responsabile se gli animali sono stati venduti a "peso morto".

L'inserimento nel contratto della clausola "fuori dalla stalla non rispondo più", esclude ogni garanzia del venditore, qualunque sia la destinazione delle carni decisa dal medico-veterinario-ispettore, ma il contratto deve tuttavia ritenersi nullo nei casi di animali colpiti da malattie per le quali, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, è prescritta la dichiarazione obbligatoria o facoltativa di zona infetta.

A scanso di responsabilità il venditore deve informare l'acquirente dei vizi degli animali compra-venduti.

77. Difetti e adulterazioni della merce.

Costituisce difetto della merce la mancanza dei requisiti specificati all'art. 68.

78. Mediazione.

Il compenso di mediazione viene corrisposto di norma dal venditore, con riferimento al capo di bestiame.

Le provvigioni in uso in provincia sono le seguenti:

- bovino adulto: L. 20.000 (10,33) al mercato e L. 30.000 (15,49) alla stalla;
- vitelli: L. 10.000 (5,16) al mercato e L. 20.000 (10,33) alla stalla;
- suini grassi: L. 10.000 (5,16).

Nel caso in cui venga venduta una pluralità di capi, si opera una riduzione in relazione al numero dei capi stessi.